

**LA PRESCRIZIONE – RIFORMA CARTABIA (l. 27 settembre 2021, n. 134)**

<b>MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE</b>		
<b>Art. 159 – Sospensione del corso della prescrizione</b>		
<b>Disposizione vigente</b>	<b>Nuova disposizione</b>	<b>Entrata in vigore della nuova disposizione</b>
<p>Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:</p> <p>1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;</p> <p>2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;</p> <p>3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;</p> <p>3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-<i>quater</i> del codice di procedura penale;</p> <p>3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una</p>	<p>Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:</p> <p>1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;</p> <p>2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;</p> <p>3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;</p> <p>3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-<i>quater</i> del codice di procedura penale;</p>	<p><b>Dal 19 ottobre 2021.</b></p>

<p>rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.</p> <p>Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.</p> <p>La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.</p> <p>Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-<i>quater</i> del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 del presente codice.</p>	<p>3-<i>ter</i>) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.</p> <p><b>La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.</b></p>	
---	--	--

**Art. 160 – Interruzione del corso della prescrizione**

<b>Disposizione vigente</b>	<b>Nuova disposizione</b>	<b>Entrata in vigore della nuova disposizione</b>
<p>Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di</p>	<p>Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il</p>	<p align="center"><b>Dal 19 ottobre 2021.</b></p>

<p>fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.</p> <p>La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale.</p>	<p>decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, <b>il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.</b></p> <p>La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale.</p>	
<p><b>Nuovo art. 161-<i>bis</i> – Cessazione del corso della prescrizione</b> (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134)</p>		
<p><b>Nuova disposizione</b></p>	<p><b>Entrata in vigore della nuova disposizione</b></p>	
<p>Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.</p>	<p><b>Dal 19 ottobre 2021.</b></p>	

→ **IN SINTESI:**

- è confermata la previsione della **definitiva sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado**, sia essa di condanna o di assoluzione, mediante l'inserimento del nuovo art. 161-*bis* c.p.;
- il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna vengono inseriti tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### **Nuovo art. 344-bis – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione**

(inserito all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134)

#### **Nuova disposizione**

#### **Entrata in vigore della nuova disposizione**

La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

**Dal 19 ottobre 2021** (art. 2, comma 2, l. 134/2021).

La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

**Si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020** (comma 3).

I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

**Per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (19 ottobre 2021) siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di Cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 c.p.p., i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. decorrono a far data dalla entrata in vigore della presente legge (19 ottobre 2021)** (comma 4).

Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

**Nei procedimenti in relazione ai quali l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine per lo svolgimento del giudizio di appello è di 3 anni, mentre quello per il giudizio di cassazione è di 1 anno e 6 mesi.**

**Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio**

<p>Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.</p> <p>I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.</p> <p>La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.</p>	<p><b>pronunciato prima del 31 dicembre 2024.</b></p> <p><b>In presenza di una pluralità di impugnazioni si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo (comma 5).</b></p>
---	---

→ **IN SINTESI:**

- è stato inserito l'art. 344-bis c.p.p., secondo il quale la mancata definizione del grado di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio in cassazione entro il termine di 1 anno **determina l'improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale;**

- i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione **decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza;**
- è stato introdotto un **sistema di proroghe:**
  - proroga non rinnovabile, applicabile su decisione del giudice precedente qualora il procedimento sia connotato da particolare complessità (ad es. per il numero delle parti), pari ad 1 anno per il grado di appello ed a 6 mesi per il giudizio in cassazione;
  - ulteriori proroghe, senza alcun limite massimo, in relazione a determinati reati di particolare gravità o allarme sociale (ad es. terrorismo, banda armata, violenza sessuale aggravata, associazione mafiosa ecc.), di fatto rendendoli virtualmente imprescrittibili;
  - regime mediano, previsto per i delitti aggravati dal metodo mafioso, tale per cui oltre alla proroga generale, possono essere concesse ulteriori proroghe entro un termine massimo di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la cassazione, con conseguente innalzamento dei termini per la conclusione del grado di impugnazione (5 anni per l'appello e due anni e 6 mesi per la cassazione).